

783.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 9 – Articolo 93) | 10 |
| Missioni vevoli nella seduta del 4 ottobre 2000 | 3 | (Sezione 10 – Articolo 94 ed emendamento) | 10 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 | (Sezione 11 – Articolo 95) | 11 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4 | (Sezione 12 – Articolo 96 ed emendamenti) | 11 |
| Richieste ministeriali di parere parlamentare | 4 | (Sezione 13 – Articolo 97) | 12 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | (Sezione 14 – Articolo 98, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 12 |
| Disegno di legge S. 4336 (approvato dal Senato) n. 7184 | 6 | (Sezione 15 – Articolo 99 ed emendamenti) | 14 |
| (Sezione 1 – Articolo 85 ed emendamenti) . | 6 | (Sezione 16 – Articolo 100, emendamento ed articolo aggiuntivo) | 14 |
| (Sezione 2 – Articolo 86) | 7 | (Sezione 17 – Articolo 8 ed emendamenti) | 15 |
| (Sezione 3 – Articolo 87) | 7 | (Sezione 18 – Articolo 65, emendamenti e subemendamento) | 16 |
| (Sezione 4 – Articolo 88) | 7 | (Sezione 19 – Articolo 68, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) | 17 |
| (Sezione 5 – Articolo 89) | 7 | (Sezione 20 – Articolo 74 ed emendamento) | 21 |
| (Sezione 6 – Articolo 90 ed emendamenti) . | 8 | (Sezione 21 – Articolo 1 ed emendamenti) . | 22 |
| (Sezione 7 – Articolo 91) | 9 | | |
| (Sezione 8 – Articolo 92 ed emendamenti) . | 9 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| (Sezione 22 — Articolo 101 ed emendamenti) | 29 | (Sezione 6 — Iniziative per far fronte alle calamità naturali della Locride) | 60 |
| (Sezione 23 — Ordini del giorno) | 31 | (Sezione 7 — Normativa di attuazione della legge sul fondo per le vittime dei reati di mafia) | 60 |
| Interrogazioni a risposta immediata | 57 | (Sezione 8 — Lunghezza dei procedimenti giudiziari con particolare riferimento a quelli riguardanti minori) | 60 |
| (Sezione 1 — Iniziative per la dotazione di risorse per le forze di polizia) | 57 | (Sezione 9 — Stato di attuazione della legge in materia di pedofilia) | 61 |
| (Sezione 2 — Iniziative in materia di ICI e TARSU per i cittadini a basso reddito) ... | 58 | Disegno di legge S. 4542 (approvato dalla I Commissione del Senato) n. 7170 | 62 |
| (Sezione 3 — Agevolazioni fiscali in faore delle associazioni di volontariato) | 58 | (Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 62 |
| (Sezione 4 — Rischi di estinzione dei comuni) | 58 | Disegno di legge n. 6130 | 65 |
| (Sezione 5 — Approvazione da parte della giunta della regione Lombardia di un progetto di legge relativo all'istituzione di un proprio corpo forestale) | 59 | (Sezione 1 — Articolo 1) | 65 |
| | | (Sezione 2 — Articolo 2) | 67 |

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 ottobre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Angelini, Ballaman, Benedetti Valentini, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, Di Comite, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Veltri, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Amoruso, Angelini, Ballaman, Benedetti Valentini, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Brunetti, Cardinale, Carli, Crema, Danese, Di Comite, Dini, Fabris, Ferrari, Gambale, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Melandri, Morgando, Morselli, Nesi, Nocera, Olivo, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Solaroli, Turco, Veltri, Armando Veneto.

Annuncio di proposte di legge.

In data 3 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FEI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia di mediazione familiare internazionale ed

introduzione dell'articolo 574-*bis* del codice penale, concernente il reato di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori » (7334);

d'IPPOLITO ed altri: « Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione di riserve marine in Calabria » (7335);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di consenso ai trattamenti sanitari » (7336);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di tutela della qualità della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale » (7337);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza » (7338);

GERARDINI: « Istituzione delle Direzioni marittime nelle regioni Abruzzo e Molise » (7339);

LOSURDO ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7340);

PEZZOLI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7341).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

IACOBELLIS e MASTELLA: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (7299) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

DUILIO ed altri: « Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire » (7202) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XI;*

S. 3813. - Senatori PINTO ed altri: « Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile » (*approvata dal Senato*) (7327) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.*

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 28 settembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea COPERCINI n. 9/6662/1, SAONARA n. 9/6662/4, RIVOLTA ed altri n. 9/6662/5, NICCOLINI ed altri n. 9/6662/6, Giovanni BIANCHI n. 9/6662/7, MORSELLI ed altri n. 9/6662/8, accolti dal Governo e CALZAVARA n. 9/6662/2, FONTANINI n. 9/6662/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 giugno 2000, concernenti la riduzione del debito dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle

Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 3 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione Mario PEPE ed altri n. 8/00064, accolta dal Governo e approvata nella seduta della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) del 15 giugno 2000, concernente lo stanziamento di ulteriori fondi in favore dei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettere del 3 ottobre 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione VALPIANA n. 7/00845, concernente modifiche alla normativa vigente in materia di vaccinazioni, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 23 maggio 2000 e SAIA ed altri n. 7/00869, concernente l'assistenza ai pazienti stomizzati e incontinenti, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 14 giugno 2000.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di ripartizione per il 2000 della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 ottobre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri concernente individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 — MISURE IN MATERIA
FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (7184)**

(A.C. 7184 — sezione 1)

**ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 85.

*(Composizione del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provin-

ziale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale ».

4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 1 è abrogato.

5. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione ».

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 85.

(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, comma 2, sono abrogati.

85. 1. La Commissione.

(A.C. 7184 - sezione 2)

ARTICOLO 86 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 86.

(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545).

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

(A.C. 7184 - sezione 3)

ARTICOLO 87 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 87.

(Utilizzo di risorse finanziarie).

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono

al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale ».

(A.C. 7184 - sezione 4)

ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 88.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione).

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: « nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva », sono inserite le seguenti: « ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, ».

(A.C. 7184 - sezione 5)

ARTICOLO 89 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 89.

(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze).

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il

trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza».

(A.C. 7184 - sezione 6)

**ARTICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO IV

**IMPOSTA REGIONALE SULLE EMIS-
SIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI**

ART. 90.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede

l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 90.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

Sopprimerlo.

90. 1. *(ex 73. 2.)* Armani, Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: il cui gettito, sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

90. 2. *(ex 73. 1.)* Pace, Armani, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La destinazione vincolata delle risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 1 e la suddetta compensazione tra regioni si applicano solo sulla quota di introiti eccedente la riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 78.

90. 3. (ex 73. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro delle finanze *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

90. 4. La Commissione.

(A.C. 7184 — sezione 7)

**ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 91.

(Soggetto obbligato ed esenzioni).

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

(A.C. 7184 — sezione 8)

**ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 92.

(Determinazione e versamento dell'imposta).

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione so-

nora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni interessate, essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 92.

(Determinazione e versamento dell'imposta).

Al comma 2, sostituire le parole: del 50 per cento *con le seguenti:* fino al 15 per cento.

92. 2. La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: maggiore utilizzazione aggiungere le seguenti: e nelle ore notturne.

92. 1. (ex 75. 1.) Giordano, Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura, le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 dell'articolo 92 possono essere modificate.

92. 3. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 9)

**ARTICOLO 93 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 93.

*(Poteri delle regioni
e delle province autonome).*

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

(A.C. 7184 – sezione 10)

**ARTICOLO 94 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 94.

(Sanzioni e contenzioso).

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 94 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 94.

(Sanzioni e contenzioso).

Al comma 3, sostituire la parola: 2.000.000, con la seguente: 200.000.000.

94. 1. (ex 77. 1.) Giordano, Bonato, Bonghetta.

(A.C. 7184 - sezione 11)**ARTICOLO 95 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 95.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

(A.C. 7184 - sezione 12)**ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO V

NORME FINALI

ART. 96.

(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato

iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 96.

(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).

Al comma 1, sostituire la parola: 15 con la seguente: 150.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

96. 1. *(ex 79. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole da: la regione fino a: Aosta, con le seguenti: le regioni e.

96. 2. *(ex 79. 3.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino, Chiappori, Fontan.

(A.C. 7184 – sezione 13)

ARTICOLO 97 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 97.

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n.319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.43, rileva anche agli effetti tributari ».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

(A.C. 7184 – sezione 14)

ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 98.

(Proroga di termini).

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: « entro nove mesi » sono

sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: « 1° giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2001 »;

c) all'articolo 18, comma 1, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi »;

d) all'articolo 35, comma 1, le parole: « dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2001 ».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, le parole: « 29 febbraio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 98.

(Proroga di termini).

Sopprimerlo.

***98. 1.** (ex 81. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimerlo.

***98. 10.** Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 1.

98. 2. (ex 81. 4.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

98. 3. (ex 81. 5.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

98. 4. (ex 81. 6.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***98. 5.** (ex 81. 10.) Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***98. 6.** (ex 81. 7.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

98. 7. (ex 81. 8.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 2.

98. 8. (ex 81. 9.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

ART. 98-bis.

1. I termini per gli adempimenti fiscali e contributivi aventi scadenza compresa fra il 1° ed il 31 agosto, sono prorogati di trentuno giorni, ovvero allo stesso giorno del mese di settembre, o ai primi due giorni del mese di ottobre, senza alcuna sanzione.

2. Se l'adempimento comporta un versamento di somme, imposte o contributi, l'importo deve essere maggiorato di interessi nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione di cui al comma 2 è stabilita nello 0,4 per cento.

98. 09. (ex 81. 03.) Molgora, Frosio Roncalli.

(A.C. 7184 – sezione 15)**ARTICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 99.***(Riforma del sistema delle tasse
e diritti marittimi).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del

titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 99.***(Riforma del sistema delle tasse e diritti
marittimi).*

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è autorizzato ad emanare aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

99. 1. Giordano, Bonato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

99. 2. Biricotti, Attili.**(A.C. 7184 – sezione 16)****ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 100.***(Semplificazione
degli adempimenti contabili).*

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n.662 del 1996.

2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli

relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 100.

(Semplificazione degli adempimenti contabili).

Sopprimerlo.

100. 1. *(ex 82. 1).* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Abrogazioni).

1. L'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 467, è abrogato.

100. 01. *(ex 82. 02.)* Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

(A.C. 7184 – sezione 17)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assi-

stenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Conferimento di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000

Sopprimerlo.

* **8. 1.** *(ex 6. 1. e 6. 3.)* Antonio Pepe, Pace, Fino, Contento.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** *(ex 6. 4.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.

8. 3. *(ex 6. 6.)* Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.

8. 4. *(ex 6. 7.)* Pace, Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami d'azienda effettuati dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

8. 5. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 18)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio).

1. Le rivendite speciali annesse ad esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata dei rispettivi esercizi, secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384.

2. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio come gerenti provvisori, alla data di entrata in vigore della presente

legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono.

3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 65.4
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 65.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire

0. 65. 4. 1. Teresio Delfino, Volontè, Paisan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65 – *(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio).* — 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall'ar-

articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato dipartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

65. 4. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 1.** (ex 52. 03.) Leone, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del de-

creto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 2.** (ex 52. 02.) Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 10 per cento prevista dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331, è ridotta all'8 per cento.

***65. 3.** (ex 72. 02.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

(A.C. 7184 - sezione 19)

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 68.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i Contratti di locazione e affitto di beni immobili).

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 68.02 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) All'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: «Se i cointestatari» fino alla fine.

0. 68. 02. 85 La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e dell'avviamento ».

0. 68. 02. 86 La Commissione.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2001, con le seguenti: 1° luglio 2000; e, al comma 12, sostituire la parola: 699, con la seguente: 1311.

0. 68. 02. 88 La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 68.02, comma 15, sostituire le parole da: aperte fino alla fine con le seguenti: per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

0. 68. 02. 87 La Commissione.

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis. — (Norme in materia di imposta sulla successione).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) l'articolo 4 è soppresso, salvo quanto previsto dall'articolo 59;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.

2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito »;

d) all'articolo 11, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo;

e) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la

vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante »;

f) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « compreso l'avviamento ed »;

g) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, sono soppresse le parole: « e aggiungendo l'avviamento »;

h) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-ter.* Le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche in caso di donazioni »;

i) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis.* Ai fini dell'accertamento l'ufficio competente, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta »;

l) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa

donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni »;

m) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-*bis* al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

1-bis. Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire »;

n) dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« *ART. 56-bis.* — (*Accertamento delle liberalità indirette*). — *1.* Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accer-

tamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi:

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento« ;

o) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole « , ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56 », sono soppresse.

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogata.

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima

abitazione dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II *bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dei valori permutati » sono aggiunte le seguenti: « ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire »;

b) dopo le parole: « si presumono donazioni » le parole: « con esclusione della prova contraria » sono soppresse.

6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta

sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere *i*) e *l*), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

2) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

3) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 699 miliardi per l'anno 2001, lire 1886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e a quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

14. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

68. 02. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 20)

**ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 74.

*(Attribuzione o modificazione
delle rendite catastali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intesta-

tari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate. Fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovute sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'applicazione del principio di legalità nell'applicazione delle sanzioni tributarie.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN-VIM).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

74. 5. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 21)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

« ART. 127-bis. – *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).* – 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in

Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comun-

que, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. »;

b) nell'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti »;

2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis. »;

c) nell'articolo 96-bis:

1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma. »;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nel comma 2-ter »;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 106-bis. — (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). — 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma ».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).

Articolo accantonato nella seduta del 26 settembre 2000.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** *(ex 1. 7.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il controllo con le seguenti: una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,

- 1. 2.** *(ex 1. 14.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano alle società residenti in paesi della Comunità europea che rivestono una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, a quelle che sono controllate attraverso le suddette società nonché alle società residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, anche se controllano società residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato.

- 1. 5.** *(ex 1. 22.)* Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti diretta-

mente o indirettamente attraverso società residenti in stati aderenti all'Unione europea.

- 1. 4.** *(ex 1. 1.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 2.

- 1. 6.** *(ex 1. 6.)* Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 2, dopo le parole: articoli 5 e 87 aggiungere le seguenti: , ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,

- 1. 7.** *(ex 1. 46.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società.

- 1. 8.** *(ex 1. 34.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere la parola: sensibilmente.

- 1. 9.** *(ex 1. 15.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sostituire le parole da: , della mancanza fino alla fine del comma con le seguenti: e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

- 1. 10.** *(ex 1. 13.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere le parole: ovvero altri criteri equivalenti.

- 1. 11.** (ex 1. 23.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: È considerato « sensibilmente inferiore » il livello di tassazione inferiore al 25 per cento di quello medio applicato in Italia.

- 1. 13.** (ex 1. 11.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 5.

- 1. 14.** (ex 1. 16.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso 127-bis sostituire il comma 5 con il seguente:

« Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente ».

Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei paesi di cui all'articolo 127 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

- 1. 19** (nuova formulazione). Pace.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: principalmente un'attività con le seguenti: in misura non inferiore al 90 per cento della attività complessiva, la sua attività.

- 1. 15.** (ex 1. 17.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), comma 5, primo periodo, sostituire le parole: industriale o commerciale effettiva con la seguente: economiche.

- 1. 16.** (ex 1. 30.) Conte, Leone, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede.

- 1. 17** (ex 1. 24.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede con le seguenti: in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede.

- 1. 18.** (ex 1. 12.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis, con le seguenti: nonché del titolo II, Capo I e Capo II in quanto applicabili.

- 1. 20.** (ex 1. 25.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli con le seguenti: in base alle norme relative ai dividendi esteri, ai dividendi distribuiti da società non residenti, al riporto delle perdite, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e finanziari, di cui rispettivamente agli articoli.

- 1. 21.** (ex 1. 35.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , relativo al concorso delle plusvalenze realizzate.

- 1. 22.** (ex 1. 36.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativo al superamento della misura massima della quota di ammortamento dei beni materiali.

- 1. 23.** (ex 1. 37.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: articolo 15, aggiungere le seguenti: concernente il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero,

- 1. 24** (ex 1. 38.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 7, sostituire le parole da, primo periodo: Gi utili distribuiti fino a, secondo periodo: del primo periodo del presente comma con le seguenti: Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate,

- 1. 25** (ex 1. 18.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma successivo, sono fissate le modalità per l'applicazione degli stessi principi agli utili percepiti dai soggetti residenti, nelle ipotesi di controllo indiretto.

- 1. 26.** (ex 1. 26) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: anche per eliminare fenomeni di doppia imposizione nei casi di redditi prodotti attraverso posizioni di controllo indiretto.

- 1. 27.** (ex 1. 3.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Fino, Pace, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 28.** (ex 1. 27.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: articolo 76 aggiungere le seguenti: (Norme generali sulle valutazioni).

- 1. 30.** (ex 1. 39.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

- 1. 29.** (ex 1. 5.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: sensibilmente.

- 1. 31.** (ex 1. 19.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, le

parole: (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 32. (ex 1. 40.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: articolo 96-bis *aggiungere le seguenti:* (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 33. (ex 1. 41.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 34.** (ex *1. 28.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 35** (ex *1. 4.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 106-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 105 *aggiungere le seguenti:* (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).

1. 36. (ex 1. 42.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) all'articolo 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *e)* del comma 1 si fa fronte mediante parziale utilizzazione

delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

1-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma *1-ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

1. 41. (ex 1. 31.) Frosio Roncalli, Rizzi, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi *con le seguenti:* sei mesi.

1. 37. (ex 1. 44.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).

1. 38. (ex 1. 29.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 127-bis *aggiungere le se-*

guenti: (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).

1. 39. (ex 1. 43.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: 96-bis aggiungere le seguenti: (Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. 40. (ex 1. 45.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 – sezione 22)

**ARTICOLO 101 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 101.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2. Le minori entrate recate dalla presente legge a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini

della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 101 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 101.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5, con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

101. 1. (ex 83. 1.) Bonato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla presente legge aggiungere le

seguenti: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 e dall'articolo 68-bis.

101. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma precedente continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente ridu-

zione delle proiezioni, per gli anni 2001 e 2002, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2001, quanto a lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 50 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 80 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Compensazione n. 1

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato. 2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e

a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione n. 2

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 20.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO CDU

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte elevando le maggiori entrate previste dall'articolo 64.

Compensazione n. 1.

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte attraverso il maggior gettito derivante dalla soppressione dell'articolo 43.

Compensazione n. 2.

(A.C. 7184 – sezione 23)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;

tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad un « livello di tassazione sensibilmente inferior-

re », nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.

9/7184/1 Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

La Camera,

in sede di discussione e votazione del disegno di legge 7184 « Misure in materia fiscale »,

premessi che:

l'utilizzo della leva fiscale, anche secondo gli indirizzi comunitari dell'Unione europea, consente la realizzazione di obiettivi di sviluppo ecosostenibile attraverso incentivi premianti, produzioni ecocompatibili che favoriscono l'incremento dell'occupazione ed un uso razionale delle risorse attraverso il trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro alle risorse ambientali utilizzate dal sistema produttivo e disincentivi di produzioni inquinanti;

richiamati i seguenti atti:

la delega conferita al Governo con l'articolo 11 della legge n. 133 del 1999 « Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione »;

la risoluzione n. 7-00244 approvata in Commissione Finanze della Camera il 19 luglio 1997 e la risoluzione n. 7-00302 approvata in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera il 22 ottobre 1997;

gli indirizzi di politica fiscale del « Documento di Programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 », atti a realizzare finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile nell'ambito della imminente presentazione della legge finanziaria;

tenuto conto che quanto sopra richiamato è realizzabile utilizzando la leva fiscale nel sistema produttivo anche per accrescere l'efficienza e la competitività delle imprese incentivandone l'innovazione di prodotto e di processo;

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria strumenti e provvedimenti idonei alla attuazione di quanto richiamato e premesso anche attraverso i seguenti due interventi normativi:

1. identificazione di agevolazione per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL con i seguenti criteri:

1.1 riconoscere un contributo, con limiti e modalità da determinare, alle persone fisiche che provvedono all'installazione di impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un periodo di anni da fissare e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada;

1.2 determinare le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui sopra nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore;

2. identificazione di agevolazioni per la riduzione del carico fiscale sulla microemulsione (carburante ecologico per motori diesel) come combustibile innovativo al fine di rendere economico l'utilizzo sul mercato anche ai fini di:

2.1 favorire la definizione dell'acqua presente nel prodotto finito come esente di accisa;

2.2 favorire programmi di ricerca per un ulteriore abbattimento delle emissioni e per l'utilizzo della tecnologia in nuovi settori.

impegna altresì il Governo,

ad avviare una politica degli investimenti ambientali che abbia le seguenti modalità:

1. L'utile d'esercizio destinato a investimenti ambientali realizzati nel periodo d'imposta, così come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. A partire dal secondo esercizio successivo all'entrata in vigore del provvedimento relativo, l'ammontare degli investimenti rilevanti si determina facendo riferimento all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nel biennio precedente al periodo d'imposta in corso;

2. se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;

3. per investimento ambientale si intende il costo delle misure intraprese da una azienda per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, o per la conservazione delle risorse rinnovabili o non rinnovabili. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio « incrementale »;

9/7184/2 (Testo così modificato nel corso della seduta) De Benetti, Pistone, Benvenuto, Agostini, Cambursano, Repetto, Ceremigna.

La Camera,

visto l'A.C. 7184, recante « Misure in materia fiscale »;

considerato che attualmente le sanzioni amministrative elevate per le violazioni al codice della strada ed al codice della navigazione non prevedono in pratica la possibilità della messa a ruolo per i cittadini stranieri non residenti in Italia, quando non pagate nei termini dell'avvenuta notificazione;

considerata quindi tale diversità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia, contraria al principio dell'equità, fondamentale requisito delle politiche di bilancio per i comuni;

impegna il Governo

ad emanare, nel rispetto delle leggi comunitarie, adeguati ed urgenti provvedimenti che consentano ai comuni, beneficiari delle sanzioni, di incassare anche le somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e della navigazione notificata ai cittadini stranieri non residenti in Italia e da questi non pagate nei termini di legge previsti.

9/7194/3 Chincarini, Alborghetti, Covre, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

La Camera,

esaminato il provvedimento fiscale collegato alla legge finanziaria 2000 (A.C. 7184);

visti i limiti alla emendabilità del testo governativo e l'impossibilità di intervenire con norme adeguate per allargare le agevolazioni fiscali in alcuni comparti della economia nazionale;

preso atto dei risultati sui costi agricoli rilevati da specifiche indagini nel comparto che risultano particolarmente elevati nel settore irriguo;

preso atto altresì che senza una adeguata riduzione dell'IVA sul gas e sulla

energia elettrica ai fini irrigui si determina una differenziazione competitiva troppo elevata nel comparto agricolo;

valutata la esigenza di ridurre l'IVA per il gas e l'energia elettrica per gli utilizzatori ai fini irrigui;

impegna il Governo

a tenere conto, nella predisposizione della manovra di finanza pubblica per l'anno 2001, dei problemi posti in premessa, prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'IVA così come previsto alla voce 106 bis di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9/7184/4 Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge concernente: « Misure in materia fiscale », provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000;

valutato che già in sede di legge finanziaria 2000 con l'emendamento Delfino 27.5 si era inutilmente proposto di elevare da 5.500.000 a 8.000.000 il limite di reddito per il coniuge fiscalmente a carico al fine di correggere gli ipotetici benefici che si sono tradotti in una autentica beffa per molti contribuenti in conseguenza della elevazione della detrazione fiscale per l'abitazione principale portata da 1.100.000 a 1.800.000, disposta con l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 488 del 1999, trasformando un ipotetico vantaggio in una reale penalizzazione per i contribuenti e soprattutto per le casalinghe;

con tale norma il Governo ha infatti stabilito che lo sconto fiscale non serve per diminuire o azzerare il reddito della prima casa;

valutata la necessità di correggere tale iniqua disposizione o attraverso la esclu-

sione dei redditi figurativi o attraverso l'elevazione del limite di reddito per il coniuge a carico;

valutata la necessità di rafforzare le politiche in favore della famiglia;

impegna il Governo

a tenere conto nella predisposizione della manovra di bilancio per il 2001 della necessità di elevare a 8.000.000 il limite di reddito per il coniuge a carico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9/7184/5 Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone, Grillo, Buttiglione.

La Camera,

premesso che

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione;

la modulistica predisposta dal Ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

con l'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/5267/26 accolto dal Governo

come raccomandazione, ma successivamente disatteso con la modulistica per l'anno fiscale 1998, veniva richiamata l'esigenza di ripristinare la dichiarazione congiunta dei coniugi;

impegna il Governo

a ripristinare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 la dichiarazione congiunta dei coniugi attraverso il modello unico compensativo, consentendo agli stessi coniugi la possibilità di compensare i redditi e predisponendolo in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il dettato costituzionale.

9/7184/6 Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge A.C. 7184/A, contenente misure in materia fiscale, collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000;

premesso che:

la legge 27 luglio 2000, n. 212, in vigore dal 1° agosto 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente introduce con l'articolo 3 il principio della irretroattività delle disposizioni tributarie;

in base al citato articolo le disposizioni tributarie non possono contenere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore;

per i tributi periodici le leggi di modifica si devono applicare a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica;

nel disegno di legge n. 7184 in esame sono contenute un serie di norme fiscali, che comportano modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, con effetti nel periodo d'imposta in corso;

i principi contenuti nello Statuto del contribuente possono essere derogati o modificati solo espressamente;

impegna il Governo

ad inserire nel testo in esame le norme di deroga ai principi dello statuto del contribuente.

9/7184/7 Frosio Roncalli.

La Camera,

premesso che l'articolo 74 « Attribuzione o modificazione delle rendite catastali » inserisce una norma che attribuisce efficacia agli atti modificativi delle rendite catastali solo dalla loro notificazione ai soggetti interessati a decorrere dal 1° gennaio 2000;

tale disposizione, se da una parte tutela i contribuenti contro i ritardi della Pubblica Amministrazione, dall'altra comporterà gravi ripercussioni sui bilanci dei Comuni;

molti Comuni si trovano nella situazione di dover rinunciare, in conseguenza dell'applicazione della nuova norma, agli introiti derivanti dagli accertamenti già effettuati dell'ICI calcolata in base alle rendite aggiornate;

i Comuni, secondo la normativa vigente, avevano tempo fino al 31 dicembre 2000 per notificare l'imposta relativa all'anno 1998 e fino al 31 dicembre 2001 per quella relativa al 1999;

con il secondo comma dell'articolo 74 si vanificano tutti gli accertamenti ancora non notificati, conseguenti ad atti modificativi di rendite adottati entro il 31 dicembre 1999;

considerato che la stesura della norma non risulta chiara, soprattutto al comma 2, in merito al « recepimento in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali... »;

la norma, avendo effetto retroattivo, anche se favorevole per alcuni contri-

buenti, è contraria al principio stabilito nell'articolo 3 della legge sullo « Statuto del contribuente », approvata di recente;

la norma crea disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno già ricevuto la cartella di pagamento ed hanno saldato la maggiore imposta richiesta ed i contribuenti che non hanno ancora ricevuto le notifiche, e che saranno esentati dal pagamento della maggiore imposta accertata, in applicazione della nuova normativa;

la norma, in alcuni casi, rappresenta anche una ingiusta sanatoria per i contribuenti che hanno attribuito ai loro immobili un valore sottostimato o non si sono rivolti al Catasto, per chiedere l'attribuzione della rendita effettiva;

i Comuni, oltre ad aver affrontato notevoli spese per gli accertamenti, si ritrovano a dover rinunciare ad ingenti risorse, che avevano preventivato di introitare con conseguenze negative per i loro bilanci;

impegna il Governo

a valutare le problematiche evidenziate, al fine di adottare successivi provvedimenti di modifica della norma per renderla più equa per i contribuenti e per i comuni.

9/7184/8 Covre, Frosio Roncalli, Chincari, Molgora, Giorgetti.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 7184 in materia fiscale, e in particolare della norma relativa all'imposizione indiretta sui prezzi alle corse di cavalli;

premesso che la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato la materia dei giochi e scommesse sulle corse dei cavalli (articoli 77 e 78), delegando a un regolamento il relativo riordino;

osservato che detto regolamento, varato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 8 aprile 1998, n. 169, ha stabilito all'articolo 2, comma 9, che « è consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi », consentendo quindi la possibilità di scommettere su tutti i campi in attività, mentre, all'articolo 6, comma 1, si stabilisce che le scommesse effettuate presso gli sportelli posti all'interno degli ippodromi possono valere solo per le corse che ivi si svolgono, con ciò eliminando la possibilità di scommettere sugli altri campi di corse;

impegna il Governo

a rivedere il regolamento in oggetto in modo da rimuovere le limitazioni prima descritte in termini di possibilità di accettare scommesse anche sulle corse che si svolgono presso altri ippodromi tutti giorni dell'anno.

9/7184/9 Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,

preso atto che nel corso della discussione in Commissione finanze del collegato fiscale è stato esaminato l'emendamento 23.6 concernente l'adozione di un ampio sistema di detrazioni fiscali in favore della famiglia intesa come nucleo fondante della società, al di fuori di considerazioni legate al reddito, e che il Governo ha espresso la propria piena disponibilità alla sollecita attuazione delle misure ivi previste;

considerato che il complesso dei provvedimenti economici adottati in favore dei nuclei familiari riguarda in particolare quelli a livelli di reddito più basso, escludendo in gran parte i redditi familiari ricadenti nel terzo e quarto scaglione (sopra i 34 milioni) e quindi quella che può ritenersi la famiglia media italiana;

che la famiglia media così definita, per la quale in particolare i figli rappresentano un ingente investimento di capitale, è quella che maggiormente soffre della crisi di natalità italiana così forte-

mente denunciata dal Pontefice nello scorso mese di febbraio, per un complesso di fattori tra i quali non ultimo è la mancanza di adeguato supporto fiscale da parte dello Stato;

che viceversa altri Paesi europei a reddito più elevato del nostro (Paesi scandinavi, Germania, Francia) tramite un'adeguata politica di agevolazioni fiscali rivolta alla generalità dei nuclei familiari, hanno visto risollevarsi le proprie curve della natalità;

che la Commissione finanze lo scorso anno, sulla falsariga delle esperienze dei Paesi indicati, aveva approvato un testo (A.C. 1715 ed abb.) indicante una serie di agevolazioni fiscali alla famiglia genericamente intesa, pur con il maggior favore dovuto ai redditi più bassi, testo che non era stato licenziato a causa dell'eccessivo onere a carico dello Stato;

che da un lato il diritto allo studio, alla casa, alla salute ed all'assistenza sono diritti di valenza costituzionale il cui godimento non può essere affievolito in base a considerazioni di censo, dall'altro sembrano finalmente rinvenirsi nel bilancio dello Stato risorse idonee a perseguire una politica per la famiglia maggiormente efficace;

impegna il Governo

ad avviare una politica di sgravi fiscali che vada incontro alle specifiche esigenze delle famiglie italiane;

a porre in atto le opportune misure affinché tali sgravi producano effetti sin dall'anno in corso.

9/7184/10 (Nuova formulazione) Cambursano.

La Camera,

impegna il Governo

a che nella prossima legge finanziaria sia prevista la detraibilità dall'Irpef della

quota parte di mutuo sulla prima casa, di pertinenza del cointestatario privo di redditi propri.

9/7184/11 Pistone, De Benetti, Repetto, Rabbito, Benvenuto, Ceremigna, Agostini, De Franciscis, Cambursano, Marongiu.

La Camera,

considerato che:

per concorrere alla definizione di un nuovo sistema formativo basato sull'aggiornamento continuo e sull'ampliamento delle conoscenze è necessario dare nuove opportunità educative agli anziani ed agli adulti, operando in un'ottica che punti sia sulla « formazione continua » che sul recupero delle opportunità scolastiche perdute;

nel nostro Paese sono attive circa 300 organizzazioni che vanno sotto il nome di università della terza età, e che svolgono attività rivolte all'educazione permanente degli adulti, per la loro organizzazione e per la valorizzazione delle loro esperienze;

per favorire e incentivare l'azione di queste vere e proprie agenzie di formazione ed educazione permanente senza scopo di lucro, è necessario realizzare un sistema di agevolazioni che coinvolga i soggetti organizzati del « terzo settore », incoraggiando la crescita di opportunità formative sempre più qualificate;

impegna il Governo

a muovere i passi necessari per estendere alle università della terza età, o comunque denominate, operanti nel campo della formazione permanente degli adulti, lo stesso trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che negli statuti medesimi siano espressamente previsti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;

c) l'obbligo di redigere di bilancio o rendiconto annuale;

d) la volontarietà e la gratuità delle attività svolte dagli associati, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali;

e) la democraticità della struttura.

9/7184/12 Lucà, Chiusoli, Benvenuto, Repetto, Acciarini, Buglio.

La Camera,

impegna il Governo

ad esercitare il potere regolamentare ad esso attribuito osservando i seguenti criteri:

a) la locuzione « industriale o commerciale » contenuta nel comma 5 dell'articolo 127-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, va intesa come comprensiva di ogni attività di impresa, e pertanto senza esclusione delle attività finanziarie, bancarie e assicurative;

b) la individuazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti e, in particolare, della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi« .

9/7184/13 Marzano, Berruti.

La Camera,

premesso che lo scorso anno il Ministero delle finanze ha effettuato la gara per la concessione della gestione della

corsa TRIS, includendo nell'offerta presentata anche la percentuale spettante ai ricevitori;

considerato che tale decisione comporta di fatto una sensibile contrazione dell'aggio spettante ai ricevitori, che si sono visti dimezzato il loro compenso;

ritenuto non opportuno che gli enti gestori, al momento della presentazione dell'offerta, possano determinare i compensi di altri soggetti;

valutato il forte impatto negativo sull'assetto della rete di raccolta provocato da tale decisione,

impegna il Governo

in occasione delle prossime gare per l'aggiudicazione della gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse, a non includere la misura dell'aggio spettante ai ricevitori nell'offerta di gara, prevedendolo *ex ante* nella misura attuale.

9/7184/14 Abaterusso.

La Camera,

impegna il Governo

a chiarire che tra le prestazioni di assistenza specifica previste dall'articolo 30 del presente disegno di legge sono comprese quelle erogate dalle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

9/7184/15 Battaglia, Giannotti.

La Camera,

in vista dei prossimi provvedimenti collegati alla legge finanziaria

impegna il Governo

a prevedere una esenzione dall'IRAP per le società sportive relativamente ai compensi di cui al comma 2, dell'articolo 83 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite di 10 milioni annui.

9/7184/16 Caveri, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

La Camera,

premesso che:

il ministro delle finanze con un proprio decreto del 13 dicembre 1999 ha ridotto del 20 per cento l'aggio precedente fissato secondo le indicazioni della legge, portandolo dal 10 all'8 per cento ed affermando, sulla base di un discutibile quanto ambiguo parere del Consiglio di Stato, che il decreto del ministro, fondato su una generica delega legislativa (articolo 6 della legge n. 133 del 1999), avesse implicitamente abrogato le leggi precedenti;

su questa strana interpretazione pende ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa che ci si augura non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa, in sede consultiva, sia pure nel modo indicato;

il ministro inoltre, ha ampliato la rete della raccolta disattendendo, sempre supponendo una abrogazione implicita della lunga serie di leggi emanate dal 1982 al 1998, il principio della redditività concordata, ma richiedendo poi stranamente tale consenso alle associazioni di categoria e falsando le loro dichiarazioni (500 milioni di incasso invece di 500 milioni di aggio richiesto);

tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali, potessero essere reperiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto, ma senza confermare il metodo seguito dal ministro con il proprio decreto, 17 giorni prima che si esaurisse il dibattito parlamentare;

risultato di tale azione del ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi;

se questo è il risultato per conseguire entrate per 350 miliardi non si vede come si possa « osannare » una simile azione ministeriale;

riportando l'aggio al 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi nel prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in meno nei primi seri mesi dell'anno.

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché l'aggio sulla raccolta del gioco venga reintegrato al 10 per cento sul valore delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati.

* **9/7184/17** Mazzocchi, Armaroli, Porcu, Gasparri, Martini, Pezzoli, Cuscunà, Anedda.

La Camera,

premesso che:

il ministro delle finanze, con proprio decreto del 13 dicembre 1999, ha ridotto del 20 per cento l'aggio precedentemente fissato secondo le indicazioni della legge, portandolo dal 10 all'8 per cento ed affermando, sulla base di un discutibile quanto ambiguo parere del Consiglio di Stato, che il decreto del ministro, fondato su una generica delega legislativa (articolo 6 della legge n. 133 del 1999), avesse implicitamente abrogato le leggi precedenti;

su questa strana interpretazione pende ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa che ci si augura non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa, in sede consultiva, sia pure nel modo indicato;

il ministro, inoltre, ha ampliato la rete della raccolta disattendendo, sempre supponendo un'abrogazione implicita della lunga serie di leggi emanate dal 1982 al 1998, il principio della redditività concordata, ma richiedendo poi stranamente tale consenso alle associazioni di categoria e falsando le loro dichiarazioni (500 milioni di incasso invece di 500 milioni di aggio richiesto);

tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali, potessero essere reperiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto, ma senza confermare il metodo seguito dal ministro con il proprio decreto, diciassette giorni prima che si esaurisse il dibattito parlamentare;

il risultato di tale azione del ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi. Se questo è il risultato per conseguire entrate per 350 miliardi non si vede come si possa « osannare » una simile azione ministeriale;

riportando l'aggio al 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi nel prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in meno nei primi sei mesi dell'anno.

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché l'aggio sulla raccolta del gioco venga reintegrato al 10 per cento sul valore delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati.

* **9/7184/18** Bicocchi.

La Camera,

premesso che:

sulla base della delega legislativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, il Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto 13 dicembre 1999, ha ridotto del 20 per cento, portandolo dal 10 all'8 per cento, l'aggio sui giochi. Con tale provvedimento ha implicitamente abrogato le leggi emanate dal 1982 al 1998 riguardanti questo specifico ambito della materia;

il Ministro, pur richiedendo il consenso delle associazioni di categoria, le quali avevano richiesto l'utilizzo del parametro dei 500 milioni di aggio sulle giocate, ha tuttavia disatteso tali indicazioni imponendo la misura di 500 milioni di incasso, violando nel contempo il principio della redditività concordata che fissava i margini dell'aggio richiesto: non inferiore al 10 per cento e non superiore al 12 per cento.

su questa strana interpretazione pende ricorso davanti il giudice amministrativo, il quale è auspicabile non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa in sede consultiva dal Consiglio di Stato.

tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo un lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali potessero essere recepiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto ma senza confermare il metodo seguito dal Ministro col proprio provvedimento;

il risultato dell'azione del Ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi di lire.

riportando il citato aggio ai livelli del 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi entro il prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in difetto,

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché la raccolta dell'aggio sui giochi venga ripristinata al livello del 10 per cento sia sul valore delle giocate che sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico, a qualunque titolo commercializzate, da parte dei soli ricevitori autorizzati.

9/7184/43 Massidda.

La Camera,

tenendo conto del moltiplicarsi delle fonti legislative e di singoli provvedimenti, ancorché non specifici, riguardanti comunque il terzo settore

impegna il Governo

a dare priorità nella elaborazione dei testi unici, al testo unico sulla legislazione riguardante gli enti non commerciali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni bancarie.

9/7184/19 Giannotti, Biasco, Del Bono.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 49 del collegato fiscale prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di automezzi e l'esenzione del pagamento del bollo auto ai non vedenti e ai sordi così come già previsto per le persone con disabilità motoria;

il beneficio si aggiunge a quello introdotto con l'ultima legge finanziaria che consente di detrarre, dal prossimo anno, il 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di automezzi, agevolazione in precedenza riservata solo alle persone con disabilità motoria e con obbligo di adattamento del mezzo;

di conseguenza per sordi e non vedenti non è previsto l'obbligo di alcun

adattamento sul mezzo, requisito indispensabile, invece, per le persone con disabilità motoria;

rimangono perciò escluse da ogni beneficio le persone con disabilità intellettuale e i familiari che li hanno in carico fiscale, creando una grave disparità tra « categorie » di disabili,

impegna il Governo

a prevedere che tutti i tipi di agevolazioni previste vengano estese a tutti i disabili e alle famiglie che li hanno in carico fiscale, compresi i disabili intellettivi.

9/7184/20 Valpiana, Malentacchi, Nardini, De Cesaris.

La Camera,

premesso che,

gli enti locali a tutela del loro territorio appaltano lavori pubblici, i quali in alcuni casi sono finanziati dallo Stato, in altri vengono eseguiti a completo carico dell'ente appaltante, spesso con finanziamenti a carico della Cassa Depositi e Prestiti;

le ultime normative in materia di lavori pubblici dispongono, per le opere che superano il *budget* di ore di lavoro, un piano di sicurezza predisposto dal direttore lavori a carico dell'ente appaltante, questo costo si aggira sul 10 per cento, i lavori vengono altresì sottoposti al regime fiscale che attualmente prevede un'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento;

con i gravami di cui sopra spesso gli enti pubblici non possono finanziarie interamente le opere predisposte che in alcuni casi rimangono incomplete, pregiudicando a volte anche la parte realizzata

impegna il Governo

a voler predisporre l'esenzione o almeno la riduzione dell'aliquota minima del 4 per cento per i lavori pubblici predisposti dagli enti locali.

9/7184/21 Ciapusci, Bampo.

La Camera,

considerato che;

il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 464 del 2 dicembre 1999, recante l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, prevede tra l'altro che le associazioni sportive dilettantistiche debbano procedere alla annotazione dei corrispettivi con apposita registrazione su prospetto bollato e numerato ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, complicando gli adempimenti a carico dei contribuenti ed in particolare delle stesse associazioni sportive dilettantistiche;

con l'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è stato introdotto l'obbligo per i soggetti di imposta di consegnare agli spettatori un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze o mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi a precise caratteristiche determinando consistenti aggravii di spesa alle associazioni sportive dilettantistiche che si trovano così a sostenere ulteriori oneri;

da più parti si invoca una corretta applicazione della normativa ministeriale emanata successivamente ai succitati decreti legislativi

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per scongiurare la possibilità che le associazioni sportive dilettantistiche siano costrette a porre in essere tali onerosi adempimenti.

9/7184/22 Contento.

La Camera,

considerato che:

la legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ha introdotto per le zone climatiche E ed F uno sgravio fiscale a

favore dei cittadini e delle imprese nella misura di 200 lire al litro di gasolio e GPL,

per l'anno 2000 tale beneficio è stato esteso all'uso di serbatoi « bomboloni »,

la copertura dello sgravio derivante dai proventi della *carbon-tax* è di fatto annullata dalla decisione di sospendere la medesima in ragione dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi;

preso atto delle dichiarazioni del Governo circa la presentazione di un pacchetto di sgravi fiscali rivolti al consumo di prodotti petroliferi per riscaldamento e autotrazione,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni assunti, comprendendo nelle misure l'estensione all'uso attraverso serbatoi « bomboloni », la particolarità delle zone di montagna e a prevedere forme di riduzione del costo del metano nelle zone climatiche fredde.

9/7184/23 Manzini, Guerra, Brugger, Olivieri, Detomas, Oliverio, Soave, Panattoni, Caveri, Gaetani, Occhionero, Sabbatini, Folena, Rava, Debiasio Calimani, Innocenti, Grignaffini, Zeller, Tattarini, Merlo, Di Bisceglie, Zani, Sedioli, Massa, Dedoni, Molinari, Widmann.

La Camera,

visti i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;

considerate le ripercussioni che tali aumenti determineranno sui bilanci delle famiglie italiane anche per quanto riguarda le spese che si troveranno ad affrontare nell'imminente stagione invernale per il gasolio per riscaldamento;

atteso che il Governo ha annunciato la propria disponibilità ad inserire nella prossima manovra finanziaria la restituzione di parte degli oneri già versati dai contribuenti:

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee a ridurre l'aggravio di spesa che le famiglie italiane saranno costrette a sopportare in conseguenza del notevole aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento dovuto all'incremento del prezzo del greggio anche mediante l'utilizzazione, in compensazione, degli oneri già versati dai contribuenti.

9/7184/24 Antonio Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

visto l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;

considerato l'elevata incidenza delle spese mediche sui redditi delle categorie sociali più deboli:

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie misure per eliminare la franchigia di lire 250.000, prevista dalla succitata disposizione, almeno per le categorie socialmente più deboli.

9/7184/25 Fino.

La Camera,

considerato che:

la norma che a tutt'oggi disciplina le società di mutuo soccorso — cioè l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 — prevede che esse possano porsi come fine « quello di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia », nonché quello di « venire in aiuto dei soci defunti ». Questa formulazione — che comprende indubbiamente sia un'attività di tipo solidaristico, squisitamente « *non profit* » poiché carat-

terizzata da un fine esclusivamente mutualistico, che un'attività di tipo più prettamente assicurativo — ha fatto sì che in passato fosse poco chiara la distinzione tra l'attività delle società mutue assicuratrici e l'attività *non profit* delle società di mutuo soccorso. La più recente evoluzione normativa in materia, anche a livello comunitario, ha reso invece più agevole operare una distinzione più netta tra l'attività assicurativa — che è svolta secondo criteri di calcolo attuariali e di tecnica assicurativa e si caratterizza per la sinallagmaticità tra premio e indennizzo per cui, al verificarsi dell'evento previsto, ad un diritto dell'assicurato all'indennizzo corrisponde un obbligo di erogazione dell'assicuratore — e attività *non profit*, di stampo mutualistico, propria delle società di mutuo soccorso, nella quale il vincolo associativo è contratto non già per procurarsi una copertura assicurativa per determinati rischi, ma per entrare a far parte di un gruppo sociale che, nei limiti delle risorse disponibili, sia in grado di farsi carico dei bisogni degli appartenenti al gruppo;

il legislatore ha mostrato di apprezzare tali profili distintivi tra i diversi istituti, decidendo di applicare alle società di mutuo soccorso un regime fiscale simile a quello previsto per altri organismi *non profit* (ONLUS), inserendo la disposizione fiscale riguardante le società di mutuo soccorso nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, alla lettera *i-bis*;

nonostante le intenzioni, però, la norma in questione utilizza una terminologia che appare superata e che si presta a essere mal interpretata, soprattutto nelle parti in cui parla di « assicurare ai soci un sussidio » e in quelle in cui opera un riferimento troppo generico alla mutualità,

impegna il Governo

a fornire all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. un'interpretazione che renda chiara la vocazione mutualistica e solidaristica della società di mutuo soccorso, evidenziando la differenza

esistente tra la loro attività e quella degli enti assicurativi, anche al fine di evitare eventuali abusi dell'istituto.

9/7184/26 Chiusoli.

La Camera,

considerata la proroga al 31 luglio 2003 concessa, dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, ai dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale per l'esercizio della libera professione *intra moenia* « allargata » attraverso l'utilizzazione dei propri studi professionali, nell'ambito dell'esclusività del rapporto di lavoro,

impegna il Governo

ad incrementare dal 10 per cento al 20 per cento la vigente detrazione forfettaria sul fatturato annuo complessivo maturato dalla categoria di cui in premessa per rapportarla così, in modo più realistico, alla consistenza degli oneri di esercizio sostenuti.

9/7184/27 Di Capua.

La Camera,

premesso che:

con questo provvedimento si prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto o l'adattamento di mezzi per il superamento di barriere architettoniche e soprattutto mezzi di locomozione, includendo nelle categorie già previste soggetti che, per difficoltà motoria o perché sordomuti e non vedenti, non hanno patente, estendendo questi benefici ai familiari di cui questi sono fiscalmente a carico;

si rileva che tali benefici non sono estesi a cittadini con difficoltà mentali e/o psichiche, i quali hanno anch'essi enormi difficoltà di movimento e di orientamento, avendo un'autonomia cognitiva e di orientamento ridotta o abolita, e, quindi possono essere, in considerazione della loro inabilità, esposti costantemente ai più svariati rischi,

impegna il Governo

ad estendere questi benefici anche ai cittadini con difficoltà mentali e/o psichiche e ai loro familiari, all'interno della prossima legge finanziaria.

9/7184/28 Guidi.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che l'articolo 30 introduce per le patologie più gravi la detrazione anche per i familiari fiscalmente non a carico, fissando il limite annuo di lire 12 milioni, e che questo tetto, fissato per la spesa sanitaria detraibile con il suddetto provvedimento, trova la sua giustificazione unicamente in ragioni di copertura finanziaria,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative per eliminare questo limite, dando così un segnale concreto di attenzione per la famiglia, quale indispensabile nucleo della solidarietà, e di dar seguito ad una politica più organica e mirata al riconoscimento dei valori e alla tutela delle persone.

9/7181/29 Selva, Antonio Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che l'acquisto di beni pertinenziali può godere dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, articolo 1, nota 2-bis, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, solo se il bene principale ha goduto degli stessi benefici,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire il beneficio fiscale per le pertinenze indipendentemente dal trattamento goduto dal bene principale.

9/7184/30 Simeone, Conte, Frosio Roncalli.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che l'articolo 33 modifica la qualificazione fiscale dei redditi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserendoli nella categoria dei « redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente » di cui all'articolo 47 del testo unico sulle imposte dirette e non più a quella degli altri redditi di lavoro autonomo,

impegna il Governo

a chiarire con gli opportuni provvedimenti che la detta assimilazione ha solo natura fiscale e che restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia previdenziale e contributiva.

9/7184/31 Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato il continuo aumento del costo dei carburanti e gli alti pedaggi autostradali,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per l'integrale abolizione della tassa di circolazione per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.

9/7184/32 Colucci, Antonio Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato il continuo aumento del costo dei carburanti, gli alti pedaggi autostradali e le spese derivanti dall'introduzione di parcheggi a pagamento specialmente lungo le strade delle grandi città,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per l'integrale abolizione della tassa di circolazione per tutti gli autoveicoli.

9/7184/33 Carlesi, Antonio Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che il versamento alla gestione speciale INPS del contributo dovuto da parte dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, pone i medesimi in posizione di disparità rispetto agli altri contribuenti, non potendo versare i contributi al proprio ente previdenziale di iscrizione

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie a fare chiarezza ai fini dell'armonizzazione tra imponibili fiscali e previdenziali, prevedendo la possibilità che la contribuzione sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria - redditi non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - possa essere versata direttamente alle gestioni medesime, a favore della posizione contributiva-assicurativa dell'iscritto.

9/7184/34 Gissi, Antonio Pepe.

La Camera,

atteso che il decreto legislativo n. 460 del 1997, recante disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), è risultato un importante, fondamentale provvedimento per il riconoscimento di particolari agevolazioni fiscali a favore di associazioni ed enti che operano nell'ambito del volontariato;

considerato che l'applicazione della legge sopracitata ha evidenziato situazioni complesse e comunque non tutte riconducibili alle casistiche regolamentate dalle norme vigenti, in particolare per quanto attiene il trattamento fiscale relativo agli immobili utilizzati dalle ONLUS e l'applicazione delle aliquote IVA relative ai servizi resi ed agli strumenti utilizzati;

impegna il Governo

a provvedere ad una accurata revisione del decreto legislativo sopracitato al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente delle problematiche rivenienti e sollecitate dagli organismi operanti nel terzo settore, settore che sta assumendo dimensioni ragguardevoli anche per quanto concerne i livelli occupazionali ed il contributo alla produttività interna del Paese.

9/7184/35 Repetto, Duilio, Ferrari, Del Bono, Ruggeri, Giovanni Bianchi, Risari.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;

rilevato che in Italia l'attività professionale degli amministratori di condominio, privi di una struttura organizzativa stabile, non prevede per questi ultimi l'obbligo di iscrizione nell'ufficio imposta valore aggiunto (IVA);

considerato che la normativa comunitaria obbliga gli amministratori che gestiscono condomini ad essere iscritti all'ufficio IVA di competenza;

ritenuto che tale disposizione consente un più preciso inquadramento fiscale degli amministratori di condominio e costituisce una valida misura contro l'evasione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché sia prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'ufficio imposta valore aggiunto (IVA) di competenza di tutti gli amministratori di condominio, indipendentemente dal numero di condomini amministrati.

9/7184/36 Apolloni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7184;

rilevato che in Italia l'attività professionale degli amministratori di condominio, privi di una struttura organizzativa stabile, non prevede l'obbligo per questi ultimi di iscrizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che la normativa comunitaria obbliga gli amministratori che gestiscono condomini di essere iscritti all'ufficio IVA di competenza;

ritenuto che tale disposizione consente un più preciso inquadramento fiscale degli amministratori di condominio e costituisce una valida misura contro l'evasione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza per verificare che tutti i soggetti esercenti attività di amministrazione di condomini assolvano regolarmente agli obblighi dettati dalla normativa in tema di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle condizioni comunitarie in materia, e quindi con esclusione soltanto delle ipotesi del tutto marginali.

9/7184/42 Apolloni, Manzione, Mastella.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria per l'anno 2000 n. 7184:

premesso che:

al comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, che riduce dal 27 per cento al 19 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento, di cui ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467, è stata apportata una modifica che introduce il secondo periodo del comma; tale modifica è conseguente all'approvazione in Commissione Finanze dell'emendamento n. 5.16, a firma del Presidente onorevole Benvenuto, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario al Ministero delle finanze Natale D'Amico;

da quanto dichiarato dall'onorevole Benvenuto, la modifica apportata avrebbe carattere interpretativo, ma in realtà ha l'obiettivo di consentire l'applicazione dell'imposta ridotta anche sulle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni, anche se le stesse non sono iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci per un periodo di almeno tre anni, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997;

in sede di approvazione dell'emendamento in commissione in sede referente, alla domanda posta dal relatore Targetti al Governo « di chiarire l'eventuale onerosità dell'emendamento 5.16 », il sottosegretario rispondeva che « l'emendamento ha natura interpretativa e non comporta oneri aggiuntivi »;

la società Olivetti nel 1999 ha concordato con la Mannesmann la cessione delle partecipazioni in Omnitel S.p.A. e Infostrada S.p.A., possedute attraverso la Oliman, società olandese fondata dalla stessa Olivetti nel 1997, per avere le disponibilità finanziarie per acquisire il pacchetto azionario di controllo della Telecom Italia S.p.A.;

sulla plusvalenza derivante dalla cessione la Olivetti non potrebbe applicare l'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, in quanto le partecipazioni della Oliman, cedute alla Mannesmann, non hanno il requisito dell'iscrizione come immobilizzazioni finanziarie, negli ultimi tre bilanci della società, antecedenti l'operazione di cessione, essendo stata costituita nel 1997;

la disposizione dell'emendamento 5.16, invece, consentirebbe alla Olivetti di applicare sulle plusvalenze conseguente la cessione del pacchetto azionario della Oliman alla Mannesman l'imposta sostitutiva ridotta con un risparmio di circa 1.400 miliardi;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi che chiariscano il significato della norma in questione, escludendone il carattere interpretativo, affinché la stessa non abbia efficacia retroattiva e non possa essere applicata ad operazioni di cessioni di partecipazioni già realizzate.

9/7184/37 Molgora, Pagliarini.

La Camera,

rilevato che la ristrutturazione del comparto della riscossione, necessaria per garantire efficienza al servizio nell'ottica della riforma recentemente attuata, comporta sensibili conseguenze anche per gli addetti;

considerato che, in tale prospettiva, uno degli aspetti di maggiore rilievo per garantire un armonico approdo verso il nuovo assetto è costituito dalla previsione di adeguate garanzie per i lavoratori occupati che valga a evitare brusche e traumatiche ripercussioni, in grado solo di alimentare la conflittualità a discapito dell'invocato recupero di efficienza complessivo;

tenuto conto che, a tal fine, costituisce certamente un dato di estremo signi-

ficato l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, e che tuttavia occorre evitare che nella fase successiva di attuazione della disposizione possano emergere incertezze suscettibili di paralizzare l'efficacia concreta della previsione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure per garantire che, in sede attuativa:

a) non risultino discriminati taluni dei lavoratori addetti al comparto della riscossione, in coerenza con l'obiettivo della legge n. 337 del 1998;

b) sia assicurato il ricorso alla parte dell'avanzo patrimoniale corrispondente alla porzione effettivamente in eccedenza, e quindi con prospettive di concreta ed effettiva utilizzabilità;

nonché a valutare l'adozione di un programma completo di interventi di sostegno al reddito e all'occupazione attraverso l'armonizzazione della disciplina previdenziale rispetto a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, che preveda l'introduzione del pensionamento per anzianità anche per i lavoratori del settore della riscossione.

9/7184/38 Brunale, Pistone, Repetto, Benvenuto.

La Camera,

tenuto conto della recente riforma normativa in tema di mercato dell'oro (legge n. 7 del 2000);

rilevato che nel vigore della disciplina precedente erano emerse incertezze interpretative ed applicative soprattutto con riferimento al metallo in forma di lamina;

considerato che, a tal fine, sono stati necessari interventi di interpretazione autentica sia nella legge n. 7 del 2000 citata, sia nel presente provvedimento;

tenuto conto dell'esigenza di evitare, in ogni caso, ogni pericolo di frode agli interessi dell'erario connessa con il regime IVA applicato;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa attuativa volta a chiarire univocamente, in coerenza con la disciplina comunitaria, che il regime IVA da applicare all'oro in lamine deve seguire alternativamente: o la regola di esenzione, qualora si tratti di oro da investimento, ovvero quella del « *reverse charge* », qualora si tratti di oro industriale, con esclusione di ogni altro regime IVA.

9/7184/39 Stefani, Frosio Roncalli, Pistone, Benvenuto, Repetto.

La Camera,

considerata la necessità di favorire anche con misure fiscali il decongestionamento delle strade spostando traffico verso le modalità di mare e ferrovie;

tenuto conto che molte iniziative sono già state intraprese da privati per la creazione di ineterporti e per la individuazione di porti franchi;

impegna il Governo

ad emanare nella prossima manovra di finanza pubblica per l'anno 2001 norme sui porti franchi, in particolare per quelle città, come Civitavecchia, per le quali sono giacenti in Parlamento le relative proposte di legge.

9/7184/40 Becchetti.

La Camera,

qualora il calendario dei lavori non consenta l'approvazione in tempi utili presso il nostro ramo del Parlamento del provvedimento n. 7195, già approvato dal Senato

impegna il Governo

a dare soluzione nella legge finanziaria all'annoso problema della forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, secondo quanto previsto all'articolo 13 nella stesura iniziale del provvedimento oggi alla nostra approvazione e stralciato al Senato per estraneità di materia, di identico contenuto al decreto-legge n. 7195.

9/7184/41 Strambi, Pistone, Benvenuto, Agostini, Repetto, De Franciscis, De Benetti.

La Camera,

considerato che:

l'applicazione di tributi locali, quali l'I.C.I., dipende in parte dalla determinazione della rendita catastale degli immobili;

detta attribuzione è di competenza degli uffici territoriali dell'erario;

la determinazione è spesso effettuata con notevole ritardo;

con il disegno di legge in discussione si impedisce — correttamente nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente — al comune di rivalersi sul cittadino nel caso di attribuzione di una classe meno favorevole rispetto a quella determinata nell'autoliquidazione dell'imposta;

tuttavia si pone un problema di rilevanza costituzionale in virtù del fatto che parte del gettito di un tributo di esclusiva competenza dei comuni viene determinato dalla maggiore o minore efficienza di un ufficio statale,

impegna il Governo

a fissare, ai sensi della legge n. 241 del 1990, un termine perentorio non superiore ai sei mesi all'ufficio territoriale competente per l'emissione del provvedimento di determinazione o di modificazione delle rendite catastali;

a stabilire — con apposito provvedimento — che venga garantito il rimborso dello Stato al comune in caso di minor

gettito dovuto al ritardo nell'emanazione del provvedimento di competenza dell'ufficio territoriale.

9/7184/44 Massa, Manzini, Turci, Panattoni, Abbondanzieri, Guerzoni, Cambursano, Bielli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7184;

considerato che l'articolo 10 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa, ivi compresi quelli immobili, di cui al precedente articolo 9 debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

tenuto conto della opportunità di consentire un più intenso utilizzo delle norme agevolative relative alla rivalutazione dei beni delle imprese;

considerato che ai fini della rivalutazione dei beni immobili non è possibile prescindere dalla qualificazione degli stessi ai fini urbanistici;

tenuto conto che la comune destinazione urbanistica costituisce un requisito imprescindibile per l'inclusione dei beni immobili edificabili in una categoria omogenea;

impegna il Governo

a specificare, in sede di emanazione, ai sensi dell'articolo 13, delle disposizioni attuative della disciplina relativa alla rivalutazione, che, nell'ambito dei terreni edificabili, per categorie omogenee si debbono considerare i terreni aventi la stessa destinazione urbanistica.

9/7184/45 Benvenuto, Repetto, Rabbito, Cennamo.

La Camera,

considerata la peculiare importanza che il settore della pesca riveste nel nostro sistema economico, in particolare sul piano occupazionale;

tenuto conto della situazione di crisi che affligge le attività nel settore in questione e delle gravi conseguenze economiche ed occupazionali che ne derivano;

considerati, in particolare, i danni subiti dalle attività di pesca provocati dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico nell'anno 2000;

rilevato che l'aumento del prezzo del gasolio ha assunto nel nostro Paese dimensioni ancora più consistenti che negli altri Stati membri dell'Unione europea ed ha avuto ripercussioni negative sull'economia peschereccia, provocando mobilitazioni degli addetti del settore sia a livello nazionale che locale;

tenuto conto che il Governo ha già mostrato piena consapevolezza della gravità della situazione del settore, adottando alcune misure al riguardo nel decreto legge n. 265 del 2000 e nel disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca, in particolare estendendo i benefici per la pesca mediterranea di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca costiera locale, nonché alla pesca in acque lagunari e salmastre;

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a ridurre le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dalla crisi del settore della pesca, in particolare, estendendo, per il triennio 2000/2002, alle cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, l'applicazione dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a favorire la ripresa eco-

nomica delle attività di pesca, danneggiate a causa degli eventi mucillaginosi verificatisi nell'anno 2000, in particolare estendendo alla pesca nelle acque interne l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati nello svolgimento dell'attività di pesca in acque marine comunitarie di cui al punto 3 della tabella A, richiamata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993.

9/7184/46 Mariani, Agostini, Benvenuto, Repetto, Pistone, Cennamo, Duca, Sedioli, Gasperoni.

La Camera,

considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;

tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, ad un « livello di tassazione sensibilmente inferiore », nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 50 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.

9/7184/47 Berruti, Conte.

La Camera,

impegna il Governo ad equiparare il regime IVA relativo alle prestazioni direttamente rese alla persona dalle professioni

sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999 a quello relativo alle altre prestazioni mediche e sanitarie, integrando ed aggiornando il decreto Ministeri sanità e finanze del 21 gennaio 1994.

9/7184/48 (nuova formulazione). Battaglia.

La Camera,

visto l'atto Camera 7184, recante misure in materia fiscale;

considerato che per effetto della attribuzione della rendita catastale definitiva ad alcuni fabbricati del gruppo catastale D da parte degli uffici tecnici erariali ne deriverà un minor gettito ICI per moltissimi comuni. Infatti le nuove rendite catastali attribuite a tali immobili comporteranno, ai fini ICI, la determinazione di un valore notevolmente inferiore a quello calcolato sulla base delle scritture contabili;

tenuto conto che moltissimi comuni non possono ricorrere alla revisione delle tariffe d'estimo a causa della abrogazione del comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 449/1997 e, contestualmente, chiedere una revisione del sistema dei trasferimenti adottati dal 1994 in avanti;

tenuto altresì conto che la perdita di parte delle entrate ICI pregiudicherà, per i comuni interessati, il pareggio del bilancio del corrente anno e di quelli futuri;

considerato che per il 1998 e per il 1999 il Governo è intervenuto disponendo misure a favore dei comuni interessati;

impegna il Governo

ad assegnare, per gli anni 2000 e 2001, ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito della attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, un contributo commisurato alla differenza tra il gettito,

derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 2000 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille.

9/7184/49. Basso, Chiamparino, Benvenuto.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sul mantenimento della tassa annuale sulle concessioni governative sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea;

considerato che è necessario addivvenire ad un'abolizione totale della tassa sul passaporto compensata da un lieve aumento della tassa di imbarco;

impegna il Governo

ad abolire totalmente la tassa sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea.

9/7184/50 Leone.

La Camera,

considerato che le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni sono sottoposte, per i problemi connessi al traghettamento di circa quattro milioni di mezzi l'anno, a un intenso inquinamento acustico, con gravi danni all'ambiente e alla qualità della vita e quindi costrette a pagare un costo sociale particolarmente elevato;

impegna il Governo

a considerare l'area dello stretto e quindi le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni tra le zone sottoposte a particolare inquinamento acustico così come è stato fatto per gli aeroporti civili, e mettere

in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di erogare un indennizzo di compensazione ai comuni interessati.

9/7184/51 Stagno d'Alcontres, Martino, Gazzara, Maticena.

La Camera,

premesso che:

una ripresa economica effettiva dipenderà anche dalla capacità del nostro Paese di attrarre su di sé investimenti esteri;

attualmente il nostro Paese in questo settore si colloca agli ultimi posti nella graduatoria tra i paesi più industrializzati;

la causa di questa sfiducia manifestata dagli investitori esteri è connessa principalmente all'elevata pressione fiscale presente nel nostro Paese per quanto riguarda i redditi d'impresa;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi una normativa fiscale in materia di reddito d'impresa che sia capace di eliminare l'attuale clima di diffidenza degli investitori esteri verso il nostro Paese.

9/7184/52 Conte.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale che introducono tra l'altro lo statuto dei diritti del contribuente;

impegna il Governo

a dettare criteri maggiormente definiti ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati.

9/7184/53 Russo, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

visto che l'articolo 96 del provvedimento in oggetto ha esteso il contributo di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 anche alle ONLUS limitatamente alla donazione di beni strumentali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;

visto che tali associazioni, pur svolgendo un'attività rilevante ai fini sociali per la collettività, al momento dell'acquisto di tali beni strumentali pagano per intero l'IVA secondo le normative vigenti;

impegna il Governo

ad aumentare il contributo del fondo nazionale per le politiche sociali in misura congrua, per facilitare l'acquisto di beni strumentali da donare a strutture sanitarie pubbliche.

9/7184/54 Sestini.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene una serie di norme fiscali di evidente disomogeneità contenenti disposizioni su imposte dirette, regime IVA ed altre imposte indirette, accertamento, riscossione contenzioso tributario, immobili pubblici e funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché altre norme cosiddette finali;

impegna il Governo

a presentare per il futuro provvedimenti più omogenei ed organici che semplifichino e razionalizzino il sistema legislativo del nostro Paese.

9/7184/55 Nan.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme dirette a detrarre,

nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per le cure veterinarie in favore di animali di compagnia;

ritenuto che tale disposizione sia superflua e l'utilizzo delle risorse debba essere indirizzato a favore di altre situazioni considerate meritevoli di tutela;

impegna il Governo

a destinare le risorse disponibili per la detrazione ad esempio all'aumento della percentuale di detrazione dall'Irpef sulle spese mediche.

9/7184/56 Gagliardi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla tassazione delle imprese estere partecipate finalizzate al contrasto dell'elusione fiscale;

considerato che il provvedimento in esame introdurrebbe eccessivamente norme indeterminate e generiche in ordine soprattutto ai paesi considerati paradisi fiscali ed ai criteri per l'inclusione in tale lista;

impegna il Governo

a proporre misure semplici e chiaramente interpretabili e facilmente applicabili per conciliare l'obiettivo di colpire l'elusione fiscale con quello della libertà di movimento dei capitali.

9/7184/57 Aracu.

La Camera,

premesso che:

l'elevata pressione fiscale e contributiva applicata attualmente alle imprese del nostro Paese sta condizionando in modo fortemente negativo la ripresa economica di questo;

la ripresa economica ha raggiunto in altri Paesi europei livelli maggiori ri-

spetto a quello registrato dall'economia italiana, e le nostre imprese stanno perdendo competitività;

impegna il Governo

a far sì che, attraverso l'adozione di riforme strutturali, si possa addivenire in tempi brevi all'adozione di un sistema fiscale per le imprese italiane più equo e per questo maggiormente idoneo a favorirne la competitività nei mercati internazionali.

9/7184/58 Mammola.

La Camera,

premessi che:

i cittadini italiani hanno versato diversi anni or sono la cosiddetta «tassa sul medico di famiglia»;

l'attuale situazione economica consente di risarcire totalmente ai cittadini questa che fu una tassa iniqua se si considera che altre forme di prelievo fiscale sovrintendevano ai bisogni del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a provvedere, attraverso l'emanazione di un apposito decreto, alla restituzione dell'intera somma versata dai cittadini italiani.

9/7184/59 Palmizio.

La Camera,

premessi che:

i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si inseriscono nella più grande famiglia dei contratti di lavoro «parasubordinati» hanno raggiunto per la loro diffusione un ruolo rilevante nel nostro tessuto produttivo;

l'elevata pressione fiscale posta a carico delle imprese del nostro Paese sta ponendo tuttavia un freno alla diffusione di questa particolare forma contrattualistica inducendo alcune imprese ed in par-

ticolare quelle di piccole dimensioni, a ricorrere a prestazioni di lavoro fiscalmente irregolari;

impegna il Governo

a pervenire all'adozione di un sistema fiscale che, tenuto conto delle esigenze sopra esposte, snellisca fiscalmente questa importante figura contrattualistica favorendone con questo il più frequente ricorso da parte degli imprenditori italiani.

9/7184/60 Di Luca.

La Camera,

premessi che:

la crisi occupazionale presente nel nostro Paese ha raggiunto da tempo livelli assolutamente allarmanti mentre si è fortemente ampliato il ricorso a forme di lavoro irregolari;

ciò è dovuto in particolare alla presenza di un carico fiscale e contributivo assai elevato per le nostre imprese che costituisce un freno per la ripresa dell'occupazione nel nostro Paese;

impegna il Governo

ad adottare una drastica riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese italiane al fine di favorire un effettivo incremento dell'occupazione ed in particolare di quella stabile.

9/7184/61 Rubino.

La Camera,

premessi che:

per adempiere al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposizione fiscale dello Stato i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali nel nostro Paese si vedono costretti ad affrontare l'apparato burocratico che troppo spesso è assai lento e farraginoso;

ciò comporta inevitabilmente la distrazione da parte dell'imprenditore di una parte cospicua del proprio tempo dall'esercizio dell'impresa;

una consistente riduzione dei tempi della burocrazia fiscale sarebbe pertanto cosa auspicabile quanto necessaria;

impegna il Governo

ad emanare normative idonee allo snellimento dell'apparato burocratico in materia fiscale.

9/7184/62 Radice.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri, nonché di dotazioni informatiche a favore degli istituti di pena e scolastici;

considerato che è necessario promuovere una politica tesa, mediante appositi incentivi fiscali, all'ammodernamento ed al rinnovo degli apparecchi informatici a disposizione delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini;

impegna il Governo

a rendere più ampia ed incisiva la politica di agevolazioni fiscali, su quanto indicato nella seconda parte della premessa.

9/7184/63 Possa.

La Camera,

premesso che:

molti cittadini anziani ricorrono all'ausilio di personale non specializzato per la cura delle loro attività personali e/o familiari;

alcuni di questi cittadini versano in condizioni di salute critiche e tali da non consentirgli un adeguato svolgimento di queste attività;

si rende quindi necessaria l'adozione di una norma che preveda la piena deducibilità degli oneri sostenuti dagli anziani, almeno di quelli che hanno un'età superiore ai 75 anni, sia per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e sia per le prestazioni effettuate da personale medico e paramedico non garantite dal servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad emanare un'apposita normativa in tal senso.

9/7184/64 Cuccu.

La Camera,

considerata la difficoltà con la quale le nostre imprese si muovono nell'ambito della concorrenza dei mercati internazionali;

valutato che tale difficoltà è da ascrivere principalmente alla elevata pressione fiscale e soprattutto contributiva alla quale sono attualmente sottoposte le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare misure tali da consentire alle imprese italiane di affrontare la concorrenza sui mercati internazionali in una condizione quantomeno paritaria nei confronti degli altri Stati industrialmente avanzati.

9/7184/65 Deodato.

La Camera,

premesso che le associazioni sportive dilettantistiche offrono al nostro Paese un grosso contributo, da un lato fornendo gli atleti che in seguito possono diventare professionisti nelle varie discipline, e dall'altro portando attraverso lo sport l'immagine dell'Italia nel mondo;

impegna il Governo

ad adottare nei confronti di queste associazioni una politica fiscale indirizzata al loro sviluppo sia qualitativo che quantitativo.

9/7184/66 Gastaldi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene agevolazioni sulle tasse automobilistiche e d'imposta sui trasferimenti relative a veicoli d'epoca;

considerato che specifici compiti sono demandati esclusivamente all'Automobile club storico italiano e alla Federazione motociclistica italiana;

impegna il Governo

a non demandare specifici compiti esclusivamente alle associazioni suddette in quanto esistono altre associazioni o federazioni rappresentative dei settori interessati.

9/7184/67 Tortoli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme cosiddette omnibus e di carattere marginale e non contribuisce, nel suo insieme, a ridurre la pressione fiscale;

considerato che è urgente e necessario introdurre norme che riducano la pressione fiscale su cittadini ed imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti che riducano effettivamente la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese.

9/7184/68 Paroli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene una lunga serie di norme fiscali che complicano ulteriormente la normativa in materia fiscale già pletorica e di ardua interpretazione;

impegna il Governo

a semplificare drasticamente la normativa in materia fiscale la cui interpretazione deve essere alla portata di tutti i cittadini.

9/7184/69 Floresta.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame è un collegato alla legge finanziaria 2000 e il suo esame parlamentare non è ancora concluso;

impegna il Governo

a presentare od usare con maggiore prudenza e rispetto della normativa vigente lo strumento dei collegati alla finanziaria e ad adoperarsi affinché tali provvedimenti siano approvati in tempi ragionevoli.

9/7184/70 Tarditi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale concernenti soprattutto disposizioni in materia di redditi e di IVA;

considerato che per il nostro Paese diventa urgente ed importante studiare forme di agevolazione fiscale per le imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti di maggiore agevolazione fiscale soprattutto per le medie e piccole imprese che costituiscono il vero motore della nostra economia.

9/7184/71 Taborelli.

La Camera,

premesso che:

in materia di fiscalità esiste una vera e propria giungla legislativa nella quale solo gli addetti ai lavori e con non poche difficoltà riescono a districarsi;

è importante per il cittadino-contribuente comprendere appieno quali siano gli adempimenti fiscali ai quali deve far fronte e le ragioni oggettive che si pongono a loro fondamento;

impegna il Governo

a rendere maggiormente comprensibile ai cittadini italiani il complesso panorama dell'imposizione fiscale del nostro Paese.

9/7184/72 Stradella.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame, contiene la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base pagata all'inizio degli anni '90;

impegna il Governo

a restituire la cifra per intero comprensiva degli interessi maturati.

9/7184/73 Marras.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla riduzione dell'IVA sui premi relativi alle corse dei cavalli;

considerato che la norma è estesa ai soli soggetti proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa;

impegna il Governo

a estendere la normativa agevolativa a coloro che sono proprietari o gestori anche di un numero di cavalli inferiori a cinque.

9/7184/74 Giannattasio.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme agevolative per gli immobili abitativi;

rilevato che è necessario estendere tali agevolazioni anche ad altre tipologie di immobili oltre a quelle inserite nel testo del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a varare misure agevolative nei riguardi degli immobili con particolare riguardo a quelli con destinazione commerciale.

9/7184/75 Lavagnini.

La Camera,

premesso che:

esistono dei regimi fiscali di determinati Stati esteri che rispetto a quello italiano sono da considerarsi privilegiati;

l'elenco di questi Stati non è ad oggi tassativamente definito;

risulta essenziale fare immediata chiarezza sull'argomento anche al fine di dare certezze alle imprese nell'applicazione delle norme di natura fiscale;

impegna il Governo

ad emanare rapidamente un decreto ministeriale che stabilisca, elencandoli tassativamente, quali Stati esteri godono di regimi fiscali da considerarsi privilegiati.

9/7184/76 Amato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per la dotazione di risorse per le forze di polizia)

FRATTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 2 ottobre 2000 il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti legislativi concernenti il riordino del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

per quanto concerne la Polizia di Stato, il decreto rinvia per evidente mancanza di copertura finanziaria, ad un futuro e incerto atto legislativo le decorrenze dei nuovi inquadramenti, cioè il cuore del riordino; che, ancora, disattende le richieste degli ispettori e del personale tecnico, categorie a cui il Governo aveva promesso solennemente di garantire una serie perequazione normativa e retributiva; che infine, non viene rivalutata la posizione funzionale del capo della polizia — direttore del dipartimento PS — cui la legge 121 attribuisce il coordinamento fra le forze di polizia, e dunque tale funzionario oggi possiede un livello funzionale equiparato (e non più sovraordinato, come nello spirito e nella «ratio» della legge 121) rispetto al Comandante generale dell'Arma che logicamente ha assunto il più elevato rango di capo di una forza armata;

per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, il Governo ha ommesso persino di indicare il decreto presidenziale (che resta incredibilmente segreto) con cui viene istituito e disciplinato l'UCSI che procede, pur in mancanza di esplicita e conoscibile di-

sciplina normativa a raccogliere informazioni sulle persone fisiche e giuridiche avvalendosi anche dell'Arma dei Carabinieri;

in tal modo, si continua a privare il cittadino — come esplicitamente denunciato dal Comitato Parlamentare di controllo sui servizi sotto la presidenza del senatore Brutti — di un riferimento legislativo sulla raccolta di informazioni riservate sui cittadini e le imprese ai fini del rilascio dei nulla osta di sicurezza, atti che — a prescindere dalla loro utilità sostanziale — vengono attualmente firmati in numero particolarmente elevato ogni anno;

non si conoscono indirizzi e propositi per l'attuazione delle deleghe relative al personale dei gradi meno elevati, e cioè proprio coloro che più direttamente sono esposti al rischio per la difesa dei cittadini, e che ancora dovranno attendere per conoscere in che modo e con quali risorse verrà data risposta alle loro aspettative — :

se il Governo ritenga di impegnare almeno in parte, rinunciando alle elargizioni elettorali «a pioggia», il bonus fiscale con una quota di risorse non inferiore a 1.500 miliardi, per le esigenze di incremento contrattuale del comparto difesa e sicurezza oltre ai fondi contrattuali già stanziati e del tutto irrisori; per un piano immediato di rinnovo delle dotazioni di mezzi, strutture, armamenti e tecnologie per il personale delle forze di polizia; per il completamento di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 78 del 2000.

(3-06361)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 2 – Iniziative in materia di ICI e TARSU per i cittadini a basso reddito)

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

oltre 3.500.000 cittadini non possono usufruire delle detrazioni fiscali per incapienza di reddito —:

se non sia possibile prevedere la concessione di un credito di imposta da utilizzare per il pagamento dell'ICI per la prima casa e per la TARSU, trattandosi di due imposte molto gravose per i cittadini a basso reddito. (3-06356)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 3 – Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni di volontariato)

BASTIANONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni di volontariato contribuiscono a realizzare molte delle finalità assistenziali perseguite dallo Stato e questo giustifica l'intervento pubblico ad incentivare il loro sviluppo ed a sostenere la loro attività, anche mediante trattamenti tributari di favore dei redditi, dei patrimoni, delle elargizioni liberali ad esse destinate;

da tempo le organizzazioni di volontariato hanno fatto richiesta di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riferimento a beni e servizi acquistati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività solidaristiche;

tale richiesta non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva, approvata dal Consiglio europeo in data 17 maggio 1977, contenente l'elencazione tassativa delle operazioni che, nell'ambito degli Stati membri, possono essere esentate dall'IVA;

l'esenzione è inoltre conforme al disposto della legge quadro sul volontariato, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che « le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo

3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

tale disposizione, apparentemente chiara, ha dato luogo a diverse interpretazioni che discriminano ingiustificatamente le associazioni di volontariato sulla base delle tipologie di acquisto;

altra norma che desta incertezza interpretativa è quella relativa al trattamento fiscale dei redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali —:

se, data l'importanza dei compiti svolti dagli organismi non lucrativi, il Ministro interrogato intenda intervenire per integrare la legge quadro sul volontariato, includendo nel campo delle agevolazioni fiscali le operazioni che non hanno trovato quella necessaria chiarezza di significato e, in particolare, esonerando tali associazioni dal pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati nell'ambito della loro attività solidaristica, nonché dal pagamento dell'IRPEG sugli immobili e dell'IRAP. (3-06357)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 4 – Rischi di estinzione dei commi)

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

Legambiente e Confcommercio hanno presentato una indagine svolta dall'istituto Serico del gruppo Cresme che ha evidenziato come nel nostro Paese quasi 3000 comuni siano a rischio estinzione;

cinquantatré indici demografici economici e sociali hanno individuato i centri del cosiddetto « disagio insediativo » che colpiscono le zone montane alpine e appenniniche, da nord a sud, dove risiedono il 35 per cento del totale dei comuni italiani ma con solo l'8,7 per cento della

popolazione, con un reddito e un tasso di scolarizzazione inferiore alla media nazionale;

Molise, Calabria e Basilicata risultano nell'ordine le regioni maggiormente colpite da questo drammatico fenomeno con percentuali che vanno dall'81 per cento al 72 per cento del totale dei loro comuni;

in questi centri diminuiscono le nascite, si assiste ad un progressivo spopolamento e ad una involuzione della stessa qualità della vita tant'è che la scure dei tagli colpisce gli stessi servizi essenziali, dalla Sanità, con la chiusura degli ospedali e persino dei presidi di guardia medica, ma anche con la soppressione delle scuole dell'obbligo, delle Poste, dei distributori di benzina e anche delle caserme dei Carabinieri;

l'abbandono di questi territori rappresenta un rischio anche per l'equilibrio dell'ecosistema come viene evidenziato anche dalle recenti calamità naturali —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché questa « Italia minore » venga salvaguardata attraverso il recupero e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali, presenti con una politica di *network* volta a garantire i servizi essenziali e che possa consentire una inversione di tendenza rispetto a quanto fatto registrare da questa indagine.

(3-06353)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 5 – Approvazione da parte della giunta della regione Lombardia di un progetto di legge relativo all'istituzione di un proprio Corpo forestale)

ORLANDO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta della regione Lombardia, su proposta del presidente Roberto Formigoni, ha approvato un progetto di legge che istituisce un proprio Corpo forestale costituito fino a un massimo di 300 unità;

il personale avrà la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria con proprie uniformi e distintivi di riconoscimento;

eserciterà la vigilanza sugli stessi territori e ambienti oggi sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Corpo forestale dello Stato, nonché funzioni di lotta agli incendi, di protezione civile e di pubblico soccorso, anch'esse attualmente svolte dal Corpo forestale;

tale iniziativa appare in netto contrasto con la riforma del Corpo forestale approvata dal Parlamento che ne trasferisce una parte alle regioni, nonché con l'ordinamento maggioritario fra gli addetti al Corpo medesimo che sollecitano una revisione della riforma stessa in modo da salvaguardarne il carattere unitario e il rapporto con l'amministrazione centrale dello Stato (ministero dell'ambiente);

gli stessi alleati politici del presidente Formigoni, come il vicepresidente della Camera Giovanardi, hanno così commentato la decisione della giunta lombarda: « in teoria il Corpo forestale può essere regionalizzato, ma in uno Stato democratico una decisione di questo tipo spetta al Parlamento »;

il presidente Formigoni non nasconde il carattere strumentale della sua iniziativa, vale a dire la creazione di un Corpo forestale regionale alle dirette dipendenze della regione per favorire il sollecito trasferimento del personale statale dallo Stato alla Lombardia;

autorevoli rappresentanti del popolo lombardo, come Giovanni Bianchi, hanno definito la decisione del presidente Formigoni: « un attacco all'unità nazionale »;

tale provocazione del presidente lombardo segue agli annunciati referendum di devoluzione e ad altri atti tesi a sottolineare non lo spirito regionalista, di cui è testimonianza anche la recente approvazione alla Camera delle riforme costituzionali in senso federale, ma uno spirito di aperta contrapposizione fra lo Stato centrale e la sua regione più forte, dando

altresì a tale contrapposizione caratteristiche di uno scontro fra governi di diverso orientamento politico, quello nazionale di centrosinistra e quello regionale di centro-destra —:

quali iniziative il Governo intenda prendere per rivedere i decreti Bassanini per la parte relativa al Corpo forestale dello Stato in modo da salvaguardare il massimo di unitarietà del Corpo medesimo e come intenda replicare a iniziative regionali che costituiscono vere e proprie milizie locali armate, apparentemente ausiliarie ma in realtà concorrenti e forze quanto prima contrapposte ai corpi nazionali di polizia, i soli abilitati dalla legge a garantire la sicurezza dei cittadini. (3-06360)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 6 — Iniziative per far fronte alle calamità naturali nella Locride)

LAMACCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'intensificarsi delle piogge negli ultimi giorni ha provocato in quasi tutta la Locride, per l'ennesima volta, smottamenti, allagamenti e blocchi delle principali vie di comunicazione;

l'evidenza del gravissimo dissesto idrogeologico in cui versa l'intero territorio nazionale ed, in particolare, quello del Mezzogiorno, al di là di eventuali responsabilità di carattere penale, non può restare ancora a lungo priva di risposte;

dopo i fatti di Soverato e ciò che si è verificato nei giorni scorsi, la popolazione di quei territori necessita di tutta la solidarietà ed assistenza possibili —:

quali iniziative si intendano assumere nell'immediato per far fronte alle necessità ed emergenze della popolazione della Locride e, inoltre, quali misure si intendano adottare nel medio periodo onde evitare ulteriori drammatici eventi. (3-06358)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 7 — Normativa di attuazione della legge sul fondo per le vittime dei reati di mafia)

LO PRESTI, SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 15 dicembre 1999 il Parlamento ha approvato la legge relativa all'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, la n. 512 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2000;

a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento di attuazione, ne alcuno schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che detta legge prevede all'articolo 7 nel termine temporale di quattro mesi dall'entrata in vigore, e cioè entro lo scorso mese di maggio per individuare le modalità di gestione del fondo ed altre modalità operative di gestione dello stesso;

in mancanza del regolamento di attuazione rischiano di non essere riconosciuti i diritti di coloro ai quali spetta il risarcimento per effetto di sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge e per le quali l'articolo 5 della legge stessa prescrive la presentazione della domanda al fondo « a pena di decadenza (...) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa » —:

quali opportune iniziative il Governo intenda assumere per emanare quanto prima il regolamento in oggetto. (3-06354)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 8 — Lunghezza dei procedimenti giudiziari con particolare riferimento a quelli riguardanti minori)

DALLA ROSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano subisce sistematiche condanne in sedi internazionali per la

lentezza dei processi civili e penali; tale patologica disfunzione colpisce anche il sistema di affidamento dei bambini;

lo Stato italiano in tale materia presenta alti costi per il mantenimento dell'apparato, composto dalla magistratura dei minori, dagli assistenti sociali e dai centri di accoglienza;

tale struttura, per il numero delle persone coinvolte, per le loro presunte « competenze », nonché per i « controlli » da queste esercitate, dovrebbe escludere *a priori* rischi e/o pericoli per i minori stessi —:

se, a fronte di tutto ciò, il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti ricollegabili a decisioni della magistratura lesive dell'integrità psicofisica dei minori e, in caso affermativo, quali provvedimenti, di propria competenza, anche in sede ispettiva, abbia adottato o intenda adottare. (3-06355)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 9 – Stato di attuazione della legge in materia di pedofilia)

GUERRA, CHERCHI, RIZZA e CAPITELLI. — *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è appresa la notizia della scoperta, da parte della Procura di Torre Annunziata, a seguito di una lunga indagine, di una estesa rete di pedofili, operante tra l'Italia e la Russia, che commercializzava materiale pornografico su minori tramite Internet;

il materiale recuperato è di una violenza inaudita: bambini, in maggioranza provenienti dall'Europa dell'est, sottoposti a violenze di ogni genere, episodi spesso culminanti nella morte della piccola vittima;

sono stati emessi otto avvisi di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini italiani cosiddetti « insospettabili », liberi professionisti e studenti;

dei tre cittadini russi arrestati, Victor Kuznetsov, uomo d'affari moscovita considerato il capo dell'organizzazione criminale, è stato rimesso in libertà poiché ha potuto usufruire di una recente amnistia;

la legge 3 agosto 1998, n. 269 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù », ha apportato modifiche al codice penale in materia di pedofilia, con l'individuazione precisa sia dei reati contro i minori che vanno dalla detenzione di materiale pornografico alla sua commercializzazione, allo sfruttamento sessuale dei minori, che delle pene da attribuire, avviando nel contempo un programma di informazione e prevenzione —:

se il Governo intenda venire in Aula a riferire quanto prima sullo stato di applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come previsto espressamente dalla citata legge, a due anni dalla sua approvazione, sia per la parte generale sia per quella inerente l'azione di prevenzione.

(3-06359)

(3 ottobre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4542 — DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO A PALERMO DELLA CONFERENZA SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (7170)

(A.C. 7170 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché per fare fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la Regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adot-

tati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili e urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

01. Per la firma della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato

transnazionale e relativi protocolli è in detta Conferenza internazionale, da svolgersi a Palermo entro il 2000.

01. 01. Garra, Frattini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati costituiscono, con propri atti, un comitato di rappresentanza del Parlamento per le iniziative preparatorie e per i lavori della conferenza per la firma della convenzione ONU contro il crimine transnazionale.

1. 1. Frattini, Garra.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la firma *sino a:* transnazionale *con le seguenti:* di cui al comma precedente.

1. 3. Frattini, Garra.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: 21 febbraio 2000 *aggiungere le seguenti:* ed integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2000 e successive modifiche.

1. 4. Garra, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Comitato Nazionale per l'organizzazione della Conferenza, composto da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) il Ministro della giustizia o sottosegretario delegato;

c) il Ministro degli affari esteri o sottosegretario delegato;

d) il Ministro dell'interno o sottosegretario delegato;

e) il Ministro della difesa o sottosegretario, delegato;

f) il Ministro delle finanze o sottosegretario, delegato;

g) il Presidente della Regione siciliana;

h) il Sindaco del comune di Palermo;

i) il Presidente della Provincia di Palermo.

1. 5. Garra, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la predisposizione del piano operativo degli interventi strutturali necessari e per la individuazione di ogni esigenza connessa alla realizzazione della Conferenza, è costituita, nella città di Palermo, una Commissione speciale presieduta dal Commissario di Stato, funzionario delegato, e composto da:

a) Presidente della Regione siciliana o suo delegato;

b) Prefetto di Palermo o suo delegato;

c) Presidente della Provincia Regionale di Palermo o suo delegato;

d) Questore di Palermo;

e) Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia;

f) Capo dell'Ufficio tecnico erariale;

g) Soprintendente ai beni artistici e storici;

h) Soprintendente ai beni ambientali e architettonici;

i) Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;

l) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Alle riunioni della Commissione speciale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

1. 6. Garra, Frattini.

Sopprimere il comma 2.

1. 15. Stucchi, Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1 *con le seguenti:* deliberati dalla Commissione speciale istituita dal comma precedente.

1. 7. Garra, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindicennale di lire 5.000 milioni con le seguenti: biennale di lire 1.500 milioni.

1. 16. Stucchi, Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2001 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2001.

1. 20. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)*

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 8.** Frattini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 17.** Stucchi, Fontan.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la Regione siciliana *fino alla fine del comma con le seguenti:* è autorizzata l'anticipazione di somme fino a 35 miliardi di lire sui fondi disponibili per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, attribuiti alla Regione siciliana per gli interventi strutturali dalla stessa Regione finanziati o finanziabili.

1. 9. Garra.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per le stesse finalità le amministrazioni pubbliche interessate possono destinare ulteriori proprie disponibilità finanziarie per interventi strutturali deliberati — previa intesa con le amministrazioni medesime — dalla Commissione speciale. Le somme rinvenienti dalla contrazione di mutuo o da altra operazione che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare, nonché quelle che può destinare la Regione siciliana saranno versate alla contabilità speciale intestata alla Prefettura di Palermo.

1. 10. Garra.

Sopprimere il comma 3.

1. 18. Nardini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: All'attuazione degli interventi provvede il Prefetto di Palermo anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1. 11. Garra.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 12. Garra, Frattini.

Al comma 4, sostituire le parole: Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la Prefettura di Palermo *con le seguenti:* Ai pagamenti delle spese occorse e di cui agli stanziamenti previsti dai commi precedenti provvede la Prefettura di Palermo.

1. 13. Garra.

Al comma 4, sopprimere le parole: a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

1. 14. Garra.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (6130)

(A.C. 6130 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 1.

(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari).

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di stu-

denti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziare negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi qualitativi degli interventi di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse

di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo inten-

dendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

(A.C. 6130 - Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 2.

1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.